

Per ogni specie non inclusa nell'elenco della L.R. 32/1982, quanti esemplari possono essere raccolti al giorno?

È consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei, per le specie di flora spontanea non catalogate come “protette in modo assoluto” per la quale non è invece consentito raccogliere alcun esemplare.

È possibile la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate?

Si è possibile senza limitazioni.

È possibile la raccolta delle piante officinali spontanee non incluse nell'elenco delle specie a protezione assoluta e con quali limitazioni?

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, di cui al R.D. 26-5-1932, n. 772, e' soggetta alle disposizioni della legge 6-1-1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco per i territori non classificati montani, competenti per territorio ovvero dei diversi Enti subentranti a completamento dell'odierno processo di riagggregazione comunale e di superamento delle Comunità montane (*ex* leggi regionali 11/2012 e 3/2014), e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra. È necessario inoltre essere in possesso del diploma di erborista.

Esistono altri regimi di deroga?

1) Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 32/1982, alle Comunità montane e ai Comuni non montani (o ai diversi Enti subentranti) spetta l'autorizzazione c.d. in deroga, a beneficio dei residenti nel relativo ambito territoriale che, per motivi di lavoro stagionale o di reddito, intendano raccogliere le specie non “protette in modo assoluto” superando i limiti quantitativi giornalieri previsti dal legislatore medesimo.

2) Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 32/1982, è infine disciplinata l'autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e didattici, che consente la raccolta di qualunque specie vegetale sia essa a protezione assoluta o meno. Per effetto dell'articolo 74 della legge regionale 44/2000 (sul conferimento delle funzioni amministrative), tale provvedimento autorizzativo non compete più alla Regione bensì alle Province.

Nei i parchi e nelle oasi di protezione nel territorio regionale sono valide le limitazioni per la raccolta della flora spontanea di cui alla L.R. 32/1982?

Si a meno che nella Legge istitutiva del Parco non siano indicate delle limitazioni più restrittive; in tal caso valgono tali disposizioni.